

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 febbraio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza). (15R00553) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014. (15R00554) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017. (15R00555) Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2015, n. **0181/Pres.**

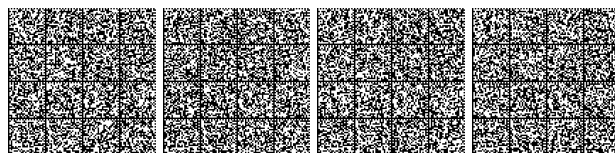
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da Associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 emanato con DPREg. del 24/09/2014, n. 183. (15R00489) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2015, n. **0182/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321. (15R00490) . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2015, n. **0184/Pres.**

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006. (15R00491) Pag. 14





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 30 giugno 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, al trattamento terapeutico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) gioco d'azzardo, il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico (GAP), la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

c) sale da gioco, i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto n. 773/1931;

d) spazi per il gioco, gli spazi riservati al gioco d'azzardo all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati.

Art. 3.

Iniziative a favore delle attività di prevenzione e piano integrato

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), gli enti e le associa-

zioni operanti in Valle d'Aosta, nonché la Casa da gioco di Saint-Vincent, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on-line;

b) a promuovere e favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;

c) a promuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio di gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato;

c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sul governo del territorio;

d) l'assistenza e la consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Art. 4.

Prevenzione del vizio del gioco d'azzardo e contrasto alla dipendenza dallo stesso

1. È vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.

2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.



3. I Comuni possono inoltre disciplinare l'orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.

4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.

5. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931.

6. L'Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

7. L'esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto all'autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.

8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

Trattamento della dipendenza dal GAP

1. La Regione, per il tramite dell'Azienda USL, favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati.

2. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate, nonché il sostegno ai familiari, è garantito dall'Azienda USL.

3. L'Azienda USL monitora annualmente il numero delle persone affette da dipendenza dal GAP, anche ai fini di cui all'art. 13.

Art. 6.

Obblighi dei gestori

1. I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono:

a) esporre all'interno dei locali, in prossimità dei giochi e in maniera ben visibile:

1) il materiale informativo di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

2) i recapiti per le informazioni relative alle attività di prevenzione e cura disciplinati dalla presente legge;

b) partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 6.

Art. 7.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

1. La legge finanziaria regionale determina, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016:

a) una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all'art. 9;

b) una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera a), opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Art. 8.

Divieto di pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare dall'art. 7 del decreto-legge n. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.

Art. 9.

Marchio regionale

1. È istituito il marchio regionale «Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta», rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di commercio, stabilisce le caratteristiche ideografiche del marchio, i criteri e le modalità di rilascio e di uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca del medesimo. Il marchio è scelto tramite concorso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione.

3. I Comuni possono prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1.

Art. 10.

Controlli e sanzioni amministrative

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 5, e all'art. 8 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, è soggetta all'applicazione di una sanzione am-



ministrativa, a carico del titolare, del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 6 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 300 euro a 900 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati sui bilanci dei Comuni che accertano la violazione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. Gli enti di cui al comma 1 procedono a verifiche a campione riguardanti, nel corso di un anno, almeno il 10 per cento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco in attività.

Art. 11.

Modificazioni alla legge regionale n. 11/2010

1. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2010, è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) la promozione di iniziative per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.».

2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2010, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo.».

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i divieti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'art. 4, comma 5, non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, per un periodo di cinque anni.

Art. 13.

Clausola valutativa

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL, relaziona alla competente commissione consiliare permanente in merito all'applicazione della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) a valere sugli stanziamenti previsti per la legge regionale n. 11/2010.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C 1 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 giugno 2015.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00553

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 25 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni



di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.488.778.485,03 delle quali:

riscosse: Euro 1.247.889.624,40;

rimaste da riscuotere: Euro 240.888.860,63.

Art. 2.

Spese di competenza

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.430.634.786,95 delle quali:

pagate: Euro 1.172.179.947,93;

rimaste da pagare: Euro 258.454.839,02.

Art. 3.

Riepilogo della competenza

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate: Euro 1.488.778.485,03;

spese: Euro 1.430.634.786,95;

risultato positivo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2014: Euro 58.143.698,08.

Art. 4.

Entrate esercizi precedenti

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2013 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono approvati in complessivi Euro 515.307.189,39 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2014: Euro 665.849.279,18;

minori accertamenti in conto residui attivi: Euro 5.696.336,60;

residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2014: Euro 660.152.942,58;

residui attivi riscossi al 31 dicembre 2014: Euro 144.845.753,19;

residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2014: Euro 515.307.189,39.

Art. 5.

Spese esercizi precedenti

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2013 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono approvati in complessivi Euro 469.589.175,61 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2014: Euro 856.542.374,69;

minori riaccertamenti in conto residui passivi: Euro 36.509.581,50;

residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2014: Euro 820.032.793,19;

residui passivi pagati al 31 dicembre 2014: Euro 350.443.617,58;

residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2014: Euro 469.589.175,61.

Art. 6.

Riepilogo dei residui

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2014 (art. 1): Euro 240.888.860,63;

rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2013 e precedenti (art. 4): Euro 515.307.189,39;

totale: Euro 756.196.050,02.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2014 (art. 2): Euro 258.454.839,02;

rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2013 e precedenti (art. 5): Euro 469.589.175,61;

totale: Euro 728.044.014,63.

Art. 7.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è determinato in Euro 120.097.826,41 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2013: Euro 249.986.014,33;

riscossioni nell'esercizio 2014: Euro 1.392.735.377,59;

pagamenti nell'esercizio 2014: Euro 1.522.623.565,51;

fondo cassa al 31 dicembre 2014: Euro 120.097.826,41.

Art. 8.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è accertato nell'ammontare di Euro 148.249.861,80 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2014 (art. 1): Euro 240.888.860,63;

entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2014 (art. 4): Euro 515.307.189,39;

fondo cassa al 31 dicembre 2014 (art. 7): Euro 120.097.826,41;

spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2014 (art. 2): Euro 258.454.839,02;

spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2014 (art. 5): Euro 469.589.175,61;

avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2014: Euro 148.249.861,80.



Art. 9.

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2014 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività: Euro 3.601.497.284,37;

passività: Euro 1.092.148.324,30;

attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2014: Euro 2.509.348.960,07.

Art. 10.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9. (allegato A).

Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2014, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Sono regolarizzati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di partite di giro e contabilità speciali:

a) euro 627.809,04 sul capitolo 13050 «Gestione del fondo regionale per l'abitazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72535 «Gestione del fondo per l'abitazione» dello stato di previsione della Spesa;

b) euro 100.905,24 sul capitolo 12470 «Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72270 «Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali» dello stato di previsione della Spesa;

c) euro 10.649,62 sul capitolo 13550 «Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 «Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione della Spesa;

d) euro 5.329,31 sul capitolo 12480 «Somme provenienti da utenti diversi da trasferire alla soc. AGEA per inadempienze dovute al prelievo di quote latte» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72280 «Trasferimento all'AGEA di somme riscosse per prelievo supplementare di quote latte» dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13.

Pubblicazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2015

ROLLANDIN

15R00554

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 25 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2015/2017), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 756.196.050,02.



Art. 2.

Aggiornamento dei residui passivi

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'art. 3 della l.r. n. 14/2014, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in € 728.044.014,63.

Art. 3.

Aggiornamento delle previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di € 41.960.422,21 per l'anno 2015.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4.

Incremento dello stanziamento del concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica

1. L'accantonamento di € 210.300.000 iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015 nell'UPB 1.17.01.10 per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è incrementato di € 37.006.297,90.

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: «per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti» sono sostituite dalle seguenti: «destinato ad interventi finalizzati al sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti, ivi compresi gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico)».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. n. 43/2009 riprende efficacia.

3. Per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 4, della l.r. n. 13/2014 è incrementata di € 2.000.000 e trova copertura con le modalità ivi indicate.

4. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della l.r. 13/2014, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai processi di riorganizzazione consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'intervenuta riduzione.».

5. Al comma 4 dell'art. 12 della l.r. n. 13/2014, le parole: «sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, nonché gli appalti» sono sostituite dalle seguenti «sono esclusi gli appalti».

6. Al comma 6 dell'art. 12 della l.r. n. 13/2014, le parole: «dal 1° luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente».

7. Ai commi 12 e 13 dell'art. 24 della l.r. n. 13/2014, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11».

8. Al comma 1 dell'art. 26 della l.r. n. 13/2014, le parole: « comma 2,» sono soppresse.

9. L'art. 5 della l.r. n. 13/2014 e l'art. 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), sono abrogati.

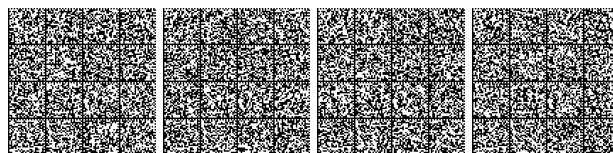
Art. 6.

Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è sostituito dal seguente: «L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli e alle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamento del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, con diritto di prelazione presso i Corpi ove prestava servizio il dipendente deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio o, in via subordinata, presso altre strutture organizzative dello stesso ente o presso altri enti di cui all'art. 1, comma 1.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 42 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi di cui all'art. 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'art. 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.».



3. Dopo il comma 3 dell'art. 44 della l.r. n. 37/2009, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui all'art. 41, comma 2, secondo periodo, della l.r. n. 22/2010, il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'art. 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.».

Art. 7.

Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, per l'anno 2015, al fine di favorire il perseguimento degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno in termini di obiettivo eurocompatibile, resta sospesa l'applicazione dell'art. 6-ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 della l.r. n. 13/2014 è sostituito dal seguente: «Alla partecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte dei Comuni si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. I rapporti tra INVA S.p.A. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).».

3. Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della l.r. n. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l'anno 2015, in € 450.000, di cui massimi € 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l'anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della l.r. n. 48/1995 (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz).

4. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 15, comma 3, lettera c), della l.r. n. 13/2014 agli interventi in materia di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione è incrementato, per l'anno 2015, di euro 1.220.000 in applicazione dell'art. 6-ter della l.r. 48/1995 come risulta dall'allegato A alla presente legge (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz; UPB 1.08.02.10 (Disabilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).UPB 1.08.03.10 Anziani - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.03.20 Anziani - Interventi di investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.05.10 Famiglie - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

Art. 8.

Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è inserito il seguente:

«1-bis. Le provvidenze di cui alla presente legge sono inoltre concesse ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongono, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto.».

2. L'art. 4 della l.r. n. 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Requisiti). — 1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di € 24.000.».

3. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali);

b) 12 ottobre 2009, n. 32 (Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20).

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui € 10.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.08.02.10 Disabilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte nella medesima UPB a valere sulla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Indicatore della situazione economica equivalente

1. Il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi attuativi, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.



Art. 10.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'art. 22 della l.r. n. 13/2014

1. L'autorizzazione di spesa, già determinata per l'anno 2015 in complessivi € 243.810.000 ai sensi dell'art. 22, comma 1, della l.r. n. 13/2014, è incrementata per lo stesso anno di € 6.500.000.

2. All'art. 22, comma 1, della l.r. n. 13/2014, le parole: «euro 243.810.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.310.000».

3. Il comma 2 dell'art. 22 della l.r. n. 13/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in € 249.190.500 per l'anno 2015, in € 242.190.500 per l'anno 2016 e in € 241.460.000 per l'anno 2017, di cui € 5.500.000 per l'anno 2015, € 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).».

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, il fondo di riserva di cui di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), è destinato, dal direttore generale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, al finanziamento della spesa sanitaria corrente. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, l'eventuale risultato economico positivo di esercizio riferito all'anno 2014 costituisce, fino ad un massimo di € 1.500.000, fonte di finanziamento di parte corrente dell'Azienda USL.

5. I termini di cui all'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono differiti, limitatamente all'anno 2015, rispettivamente a sessanta ed a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione provvisoria dell'Azienda USL opera fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale
12 maggio 2009, n. 8*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è inserito il seguente:

«2-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA.».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 8/2009 è sostituito dal seguente:

«3. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 2-bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3.».

Art. 12.

*Modificazione alla legge regionale
12 dicembre 2007, n. 32*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il vincolo di cui all'art. 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 1, lettera c-bis).».

Art. 13.

*Modificazione alla legge regionale
4 dicembre 2006, n. 29*

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è sostituita dalla seguente:

«b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con esclusione, in tal caso, della possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione;».

Art. 14.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo della azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di cui all'art. 23, comma 2, della l.r. n. 13/2014, è incrementata per il 2015 di 240.000 euro (UPB 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro) e UPB 1.11.8.20 (Fondo per le politiche del lavoro e formazione professionale)).

Art. 15.

*Programmi di investimento oggetto
di cofinanziamento europeo e statale*

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), pari a € 8.734.114, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di € 227.011,12 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).

2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione



2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'art. 24, comma 3, della l.r. n. 13/2014 pari a € 9.652.643, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in € 2.400.658 è rideterminata in € 2.502.658 (UPB 01.11.9.27 Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 - FESR).

3. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma obiettivo n. 2 Occupazione previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'art. 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a € 2.674.610 per il triennio 2013/15, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di € 20.749,31 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 parz.).

4. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'art. 24, comma 13, della l.r. n. 13/2014 pari a € 7.835.730, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in € 1.033.114 è rideterminata in € 1.716.230,24 (UPB 01.11.9.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 - FSE).

Art. 16.

Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Per l'anno 2015, la Regione eroga a favore della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. un contributo straordinario pari a € 2.500.000 a titolo di concorso nelle spese per la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito (UPB 1.11.3.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria)).

Art. 17.

Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.».

3. Al comma 1 dell'art. 17 della l.r. n. 29/2006, dopo le parole: «mutui a tasso agevolato,» sono inserite le seguenti: «non inferiore al 2 per cento su base annua,».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Smobilizzo dei crediti certificati nei confronti dell'Amministrazione regionale

1. La Regione promuove la sottoscrizione di una convenzione con le società di factoring per l'anticipo ai fornitori della liquidità riferita a crediti commerciali, di importo non inferiore a € 10.000, certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per l'anno 2015, è autorizzata la concessione di un contributo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dai fornitori per le operazioni di anticipo di cui al comma 1.

3. L'onere per l'applicazione del presente articolo è determinato in massimi 50.000 euro, per l'anno 2015 (UPB 1.11.1.10 Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

Art. 19.

Modificazioni e interpretazione autentica della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate;».



2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 12 della l.r. n. 6/2014 è sostituito dal seguente: «La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati.»

3. L'alinea del comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 54/1998 e, comunque, delibera:».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

5. Al comma 3-ter dell'art. 19 della l.r. n. 6/2014, le parole: «, limitatamente al servizio di segreteria comunale», sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1».

6. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 22 della l.r. n. 6/2014 si interpreta nel senso che laddove l'ambito territoriale della Unité des Communes valdôtaines coincide con quello della Comunità montana preesistente la soppressione della Comunità montana avviene mediante trasformazione nella corrispondente Unité.

7. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 26 della l.r. n. 6/2014, le parole: «Entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».

Art. 20.

Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è sostituito dal seguente: «Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines se l'incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune o della medesima Unité, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale.».

Art. 21.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «arrotondati aritmeticamente».

Art. 22.

Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituita dalla seguente:

«*h*) i fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni.».

Art. 23.

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. n. 13/2014, sono modificate per l'anno 2015 nella misura indicata nell'allegato B.

Capo III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

1) UPB 0.00.00.00 (Avanzo di amministrazione) anno 2015 € 148.249.861,80;

2) UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) anno 2015 € 37.006.297,90.

2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

1) UPB 1.1.2.10 (Imposte erariali sul reddito e sul patrimonio) anno 2015 € 17.000.000,00;

2) UPB 1.01.02.30 (Imposte erariali sulla produzione, sui consumi e sulle dogane, monopoli e lotto) anno 2015 € 70.000.000,00.

Art. 25.

Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a € 31.868.313,08 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30



(Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi € 25.829.500,20 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.

3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2015, ammontano ad euro 6.038.812,88, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

Art. 26.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2015, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna B dell'allegato C:

a) in aumento di € 72.426.659,50, comprensive dei fondi di cui all'art. 25, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato D.

Art. 27.

Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di € 98.256.159,70 per l'anno 2015 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento (Art. 24 c. 1)	Anno 2015	euro	185.256.159,70
In diminuzione (Art. 24 c. 2)	Anno 2015	euro	87.000.000,00
Totale variazioni Entrata	Anno 2015	euro	98.256.159,70

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (Art. 25 c. 2)	Anno 2015	euro	25.829.500,20
In aumento (Art. 26 c. 1 lett. a)	Anno 2015	euro	72.426.659,50
Totale variazioni Spesa	Anno 2015	euro	98.256.159,70

Art. 28.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2015

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00555

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2015, n. 0181/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da Associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 emanato con DPR del 24/09/2014, n. 183.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 18 della legge regionale 5/2012 (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale), come modificato dall'art. 7, comma 32, lett. d), numeri 1, 2 e 3 e dall'art. 33 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27;

Vista la deliberazione n. 1587 del 6 agosto 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 settembre 2014, n. 183»;

Vista la nota prot. n. 10127/P del 26 agosto 2015 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza dalla VI Commissione consiliare permanente;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1656 del 28 agosto 2015;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 settembre 2014, n. 183» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 settembre 2014, n. 183.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica al titolo del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione del 24 settembre 2014, n. 183 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-bis, e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)».

Art. 2.

*Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014, le parole: «di cui all'art. 18, commi da 1 a 2-bis a) della legge, presentati da associazioni giovanili, anche in rapporto di partenariato tra loro, determinando in particolare:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 18, commi da 1 a 2-bis della legge, determinando in particolare:».

Art. 3.

*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3:

a) associazioni giovanili iscritte al registro previsto all'art. 11 della legge;

b) comuni, singoli o associati, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'art. 24 della legge.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati finanziabili i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che perseguono obiettivi riferiti a una o più finalità di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è abrogata.

Art. 6.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 le parole:

«Direttore centrale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi dello stesso.».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

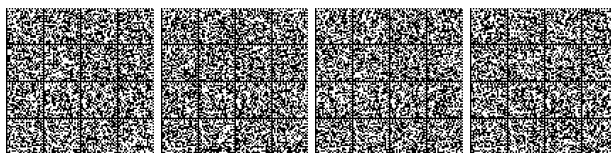
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa è presentato al Servizio, con le modalità previste dal bando stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43 della legge regionale 7/2000.

2. In applicazione del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 5/2012, le associazioni giovanili rendicontano solo le spese relative ai contributi di cui al presente regolamento fino al totale del contributo concesso.».



Art. 9.
*Abrogazione dell'art. 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 183/2014*

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2014 è abrogato.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2015, n. **0182/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia);

Richiamato, in particolare, l'art. 5 del proprio decreto 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varietà di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali;

Atteso che in data 6 luglio 2015, con nota protocollata in data 8 luglio 2015 al n. 51591, la Società Vivai Cooperativi Rauscedo, facendo seguito ad analoga richiesta formulata dall'Università degli Studi di Udine in data 9 giugno 2015, prot. n. 44300, ha presentato un'istanza di inserimento delle varietà «Fleurtaï», «Soreli» e «Julius», corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del proprio decreto 0321/Pres./2003, come predisposta dal citato Ateneo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* e che, pertanto, per le caratteristiche delle varietà proposte dalla Società Vivai Cooperativi Rauscedo le stesse possono essere classificate come varietà in osservazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 6 del proprio decreto 0321/Pres./2003, le varietà di viti in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione «Indicazione geografica tipica»;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere, in accoglimento della richiesta formulata dalla Società Vivai Cooperativi Rauscedo, all'integrazione del regolamento emanato con proprio decreto 0321/Pres./2003, introducendo una specifica tabella recante le varietà di viti per uve in osservazione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1605;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia) è inserito il seguente:

«2-bis. Le varietà per uve da vino classificate come varietà in osservazione sono quelle riportate nella tabella 10-bis allegata al presente regolamento.».



Art. 2.

Inserimento della tabella 10-bis nel decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Dopo la tabella 10 allegata al decreto Presidente della Regione 321/2003 è aggiunta la tabella 10-bis di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'art. 2)

Inserimento della tabella 10 bis nel decreto del Presidente della Regione 321/2003

"Tabella 10 bis (riferita all'articolo 6)

Varietà di viti per uve da vino classificate come varietà in osservazione

NOME VITIGNO	CODICE nazionale	Registro	SINONIMO
<i>Vitigni a bacca bianca</i>			
Fleurtaï	497		UD-34.111
Soreli	500		UD-34.113
<i>Vitigni a bacca rossa</i>			
Julius	498		UD-36.030

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2015, n. 0184/Pres.

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 23 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), con particolare riferimento all'art. 10, comma 2, il quale prevede che spettano alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di incentivazione a favore delle cooperative sociali di cui all'art. 14 della legge medesima, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;



Visto altresì il comma 3 dell'art. 10 della stessa legge regionale 20/2006, il quale dispone che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 2, si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali;

Visto il proprio decreto 24 marzo 2009, n. 077/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006";

Rilevato che il suddetto regolamento richiama la disciplina degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), nonché la disciplina degli aiuti esentati dall'obbligo di notificazione di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Atteso che i suddetti regolamenti non sono più applicabili in quanto è terminato il periodo di rispettiva vigenza come dai medesimi previsto;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva);

Ritenuto, pertanto, di abrogare il regolamento emanato con il proprio decreto del n. 077/Pres./2009 e di sostituirlo con un nuovo testo regolamentare con cui si stabiliscono regimi di aiuto in conformità ai summenzionati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014;

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), con particolare riferimento all'art. 8, comma 3, lettera d);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1580, con cui è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006";

Visto l'estratto del processo verbale n. 39/2015 della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 25 agosto 2015, che ha espresso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 12/2015, parere unanime favorevole sul regolamento approvato in via preliminare con la deliberazione della Giunta regionale n. 1580/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2015, n. 1648, con cui è stato approvato in via definitiva il "Regolamento recante norme concernenti interventi per

l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006";

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006.

(Omissis).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento:

a) definisce i criteri e le modalità per il riparto tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all'art. 11 della legge regionale 20/2006;

b) determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 14 della legge regionale 20/2006

Art. 2.

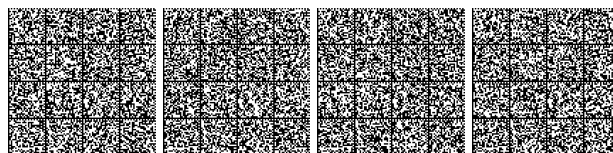
Riparto dei fondi tra le Province

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:

a) importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge regionale 20/2006 concessi dalle Province nel corso dell'anno precedente, nonché ammontare dei pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006;

b) numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 20/2006, di seguito denominato "l'albo", alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia;

c) numero di soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle cooperative sociali aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia, come risultanti dalle note informative di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 20/2006.



2. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalità con cui è effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale).

Art. 3.

Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale

1. In conformità agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale 20/2006, le Province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonché delle cooperative sociali in possesso di almeno uno degli elementi qualificativi di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 20/2006.

Art. 4.

Domande di accesso agli incentivi

1. Le domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia nel cui territorio è stabilita la sede sociale del richiedente.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari

1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché il successivo mantenimento degli stessi, sono subordinati:

a) al rispetto degli obblighi stabiliti all'art. 15 della legge regionale 20/2006;

b) al rispetto dell'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale stabilito all'art. 27 della legge regionale 20/2006, comprovato mediante una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'avvenuta pubblicazione, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, del bilancio sociale relativo all'ultimo esercizio per il quale alla data di liquidazione del contributo è scaduto il termine di approvazione.

2. In conformità all'art. 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. «Legge comunitaria 2007»), i destinatari dei contributi di cui al presente regolamento concessi in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), possono beneficiare di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Cumulo dei contributi "de minimis"

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento

(UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 7.

Cumulo dei contributi in esenzione

1. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, gli aiuti con costi ammissibili individuabili concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti concessi in "de minimis", anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

3. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), gli aiuti concessi in esenzione a favore dei lavoratori disabili di cui al capo III del presente regolamento possono essere cumulati, relativamente agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo durante il quale i lavoratori disabili siano stati impiegati.

Art. 8.

Soggetti esclusi

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A.

2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 (3) sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

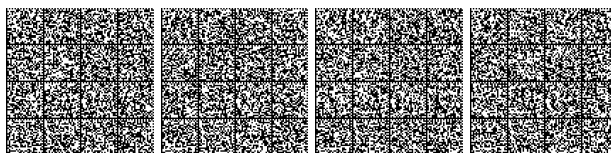
3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

4. Gli allegati A e B, sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa unionale in materia con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.

Art. 9.

Flussi informativi

1. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 20/2006, le Province forniscono periodicamente all'ufficio regionale competente in materia di incentivazione alla cooperazione, anche tramite procedure automatizzate, dati ed informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni attuative emanate, agli interventi realizzati, ai risultati ottenuti ed alle problematiche emerse.



CAPO II

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E CONSULENZE AZIENDALI, PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 10.

Beneficiari e regimi d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nelle sezioni A e B, nonché i consorzi iscritti alla sezione C dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

3. I contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi altresì in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Art. 11.

Iniziative e spese finanziabili

1. Le Province concedono contributi per le seguenti iniziative:

a) realizzazione di investimenti aziendali;

b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali;

d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.

2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese riguardanti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di immobili aziendali;

b) l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;

c) l'acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e b) tramite contratti di locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni;

d) l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso.

3. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i servizi forniti da consulenti esterni a favore dei beneficiari del contributo. Tali servizi non devono avere natura continuativa o periodica ed esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese notarili ed amministrative;

b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;

c) spese per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi sei mesi di attività della cooperativa sociale;

d) spese per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.

5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili ed amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie.

6. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono presentate alla Provincia entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale.

7. I contributi previsti al comma 1, lettera d), sono concessi a valere sulle spese ammissibili di cui al comma 5, sostenute nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardino l'attivazione di nuovi servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo, nonché socio-sanitario per anziani, disabili e minori, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del

parere vincolante della Direzione centrale competente in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale in ordine alla compatibilità di tali servizi e strutture con la pianificazione e la programmazione regionale in materia.

Art. 12.

Contributi concessi in base all'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Quando l'investimento è effettuato in una zona ed in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, i contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), possono essere concessi in base all'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. Ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, approvata con decisione C(2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il massimale del 10 per cento della spesa ammissibile, maggiorabile del 10 per cento ESL per le medie imprese e del 20 per cento ESL per le piccole imprese.

3. Le spese di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), diverse da quelle connesse all'acquisizione di immobili, possono essere considerate ammissibili solo se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza del contratto di locazione finanziaria.

4. Il beneficiario al quale sono concessi i contributi di cui al comma 1 è obbligato ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico, nonché a mantenere l'investimento, una volta completato per intero, per almeno tre anni nella regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale.

5. Giusta l'art. 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, previa istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale 20/2006, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo limitatamente al caso di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico ed a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto di cui al comma 4.

Art. 13.

Contributi concessi in base agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Quando i beneficiari rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0123/Pres., che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) e lettera b), possono essere concessi in base, rispettivamente, all'art. 17 e all'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. Nel caso di concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), l'intensità dell'aiuto non deve superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. Nel caso di concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50 per cento del costo delle consulenze.

CAPO III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Art. 14.

Beneficiari e regimi d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.



2. I contributi di cui agli articoli 15, 17, commi 3 e 4, e 18 sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

3. I contributi di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

Art. 15.

Contributi per l'assunzione di persone svantaggiate

1. In base agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, le Province concedono contributi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori:

a) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'art. 2, comma 1, punti 4) e 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

b) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera a), non deve superare il 50 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori svantaggiati, e di ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori molto svantaggiati.

3. L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera b), non deve superare il 75 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene per l'impiego dei lavoratori disabili, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità, nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto.

4. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui al comma 1, lettera a), ovvero dell'assunzione dei lavoratori disabili di cui al comma 1, lettera b), deve determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta è garantita la continuità dell'impiego per almeno dodici mesi, pena la revoca del contributo.

Art. 16.

Contributi "de minimis" per l'occupazione di persone svantaggiate

1. Le Province possono concedere contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale 20/2006.

2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti all'art. 15 a valere sulle stesse spese ammissibili.

Art. 17.

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza ed alla formazione delle persone svantaggiate

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione di personale addetto all'assistenza ed alla formazione di persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale 20/2006, limitatamente al tempo di lavoro da tale personale dedicato esclusivamente a siffatta attività.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate.

3. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi dell'art. 34 di tale regolamento, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.

4. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi dell'art. 35 di tale regolamento, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.

Art. 18.

Contributi per l'occupazione di lavoratori con disabilità

1. In base all'art. 34 del regolamento (UE) n. 651/2014, le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, per le seguenti iniziative:

a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;

b) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte dei lavoratori disabili;

c) trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro, limitatamente ai costi direttamente connessi.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera b), rappresentano costi eccedenti rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con le sovvenzioni contemplate dalla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2850, nei limiti dell'importo della spesa eccedente le sovvenzioni medesime e ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7.

CAPO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO PROTETTO

Art. 19.

Beneficiari e regime d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Art. 20.

Contributi per la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti

1. In base all'art. 34 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative concernenti la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento degli ambienti di lavoro nei quali il datore di lavoro che beneficia dell'aiuto offre lavoro protetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. La percentuale minima di lavoratori disabili occupati dall'impresa interessata, di cui all'art. 2, comma 1, punti 3) e 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, è mantenuta per almeno 5 anni a partire dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 21.

Contributi a copertura di costi di trasporto

1. Le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, occupate in cooperative che offrono lavoro protetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate, limitatamente al tempo di lavoro dedicato da tale personale esclusivamente a siffatta attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.



3. La percentuale minima di lavoratori disabili occupati dall'impresa interessata, di cui all'art. 2, comma 1, punti 3) e 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, è mantenuta per il periodo di durata dell'iniziativa di cui al comma 1.

CAPO V

INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

Art. 22.

Beneficiari e regime d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione C dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

Art. 23.

Spese finanziabili

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.

CAPO VI

PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale

1. Giusta l'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, le Province realizzano e sostengono progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere ad oggetto attività aventi natura economica.

3. In conformità a quanto previsto al comma 2, non costituiscono spese ammissibili a contributo quelle sostenute dalle cooperative sociali, nonché dai relativi consorzi, per lo svolgimento delle loro ordinarie attività d'impresa.

Art. 25.

Contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991

1. In conformità all'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, le Province concedono agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Nei casi in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a partecipazione pubblica, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 26.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti regionali statali e comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 27.

Abrogazione e norme transitorie

1. È abrogato il Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006, emanato con il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 077/Pres.

2. Il presente regolamento si applica alle domande presentate alle Province competenti, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20/2006, a far data dal 1 gennaio 2015 e per le quali non sia stato comunicato l'avvio del procedimento, anche a valere sulle risorse finanziarie già nella disponibilità delle medesime in tale data.

3. Fermi restando i limiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la disciplina regolamentare previgente continua a trovare applicazione sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del presente regolamento, ai procedimenti in corso a tale data.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

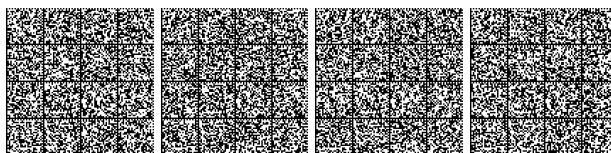
(Omissis).

15R00491

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-008) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

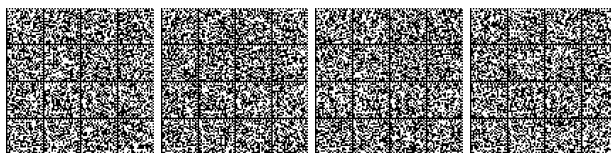
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

